



PROVINCIA DI FROSINONE

ccp n. 13197033 P.zza Gramsci, 13 - 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633 570 609
tel. 07752191

SETTORE SEGRETARIATO GENERALE

Al Dirigente del Settore Finanze e Tributi

- SEDE

Al Collegio dei Revisori dei Conti

- SEDE

DICHIARAZIONE

Ai sensi dell'art. 194 – comma 1, lett. a) del TUEL – D.Lgs. n. 267/2000

Il sottoscritto Dr. Amedeo Scarsella, Segretario Generale

ATTESTA

che la spesa di euro **18.585,84** da riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, deriva dalle spese dovute a seguito della sentenza n. 4861/2026 Corte di Appello di Roma relativamente a Iannotta Domenico e ASL c/Provincia di Frosinone.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Amedeo Scarsella

Sentenza n. 4861/2026 pubbl. il 10/06/2026

RG n. 1343/2025

Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 10/06/2026



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Diego Rosario Antonio Pinto presidente

Dott. Giovanna Giani consigliere

Dott. Elena Gelato consigliere rel.

riunita in camera di consiglio, all'udienza del 10 giugno 2026, ha emesso, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1343 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, pendente

TRA

Provincia di Frosinone (C.F. 01633570609), in persona del presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Mariacristina Iadecola e dall'avv. Teresa Ardovini per procura in atti

APPELLANTE

E

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE di Frosinone, (partita iva 01886690609), in persona del Direttore generale e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Colonnello per delega in atti, domiciliata in Roma, presso lo studio dell'Avv. Chiara Borromeo

Firmato Da: ELENA GELATO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2028f28012b52066d8792fe99beb87b
Firmato Da: DIEGO ROSARIO ANTONIO PINTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9a7f04ad276d2596a7f464dac520236



E

DOMENICO IANNOTTA (C.F. NNTDNC52A23G935K), rappresentato e difeso dall'Avv.

Giovanni Andrea Todini giusta delega in atti

APPELLATO

OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa.

CONCLUSIONI

Per l'appellante: *"Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento delle suesposte ragioni*

- accogliere il presente Appello e, per l'effetto, confermare le ordinanze-ingiunzioni opposte;

- con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in favore della Provincia di Frosinone.

In via istruttoria si chiede che il fascicolo di parte sia trasmesso unitamente a quello d'Ufficio";

Per l'ASL: *"Voglia l'Ill.ma CORTE DI APPELLO DI ROMA RG 1343 DEL 2025 ,*

1) Rigettare in toto l'appello della Provincia di Frosinone e Voglia quindi confermare la sentenza n. 75 del 2025 del Tribunale di Cassino e quindi Voglia confermare l'annullamento delle DETTE ORDINANZE INGIUNZIONE IMPUGNATE per INESISTENZA E/o carenza di potere dell'organo che le ha emesse;

2)) IN VIA SUBORDINATA, nel caso dell'accoglimento dell'appello della Provincia di Frosinone, Voglia annullare dette ordinanze ingiunzioni opposte dall'ASL di Frosinone, in base alle seguenti eccezioni e deduzioni già proposte in primo grado e che qui si ripropongono ex art. 346 cpc: A) SEMPRE IN VIA PRELIMINARE VOGLIA DICHLARARE LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AZIONATO, E QUINDI voglia annullare tutte LE SUDDETTE ORDINANZE INGIUNZIONI SOPRA MENZIONATE ED IMPUGNATE, n.ri N. 12, 13,14,15,16,17,18 E 19, 26,27,28,29,30,31,32,33 e 34 del 2018 NOTIFICATE IN DATA 15 FEBBRAIO 2018; E TUTTI I VERBALI N. 03, 4,5,6,7,8,9 ,10, 12,13, 14,15,16, 17,18 ,19 e 20 DEL 2013 per prescrizione ; B) NEL merito Voglia annullare tutte le suddette ordinanze ingiunzioni sopra menzionate e tutti i verbali sopra menzionati , CON SUCCESSIVA ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER TUTTE LE RAGIONI DI CUI AL PRESENTE ATTO; C) IN VIA



SUBORDINATA, si chiede L'APPLICAZIONE DEL MINIMO PREVISTO DALL'ART 258 COMMA 5 DEL D.LGS. 152 DEL 2006, SOTTO IL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE, PER TUTTE LE RAGIONI DI CUI AL PRESENTE ATTO; D))SEMPRE IN VIA SUBORDINATA, si chiede L'APPLICAZIONE DELL'ART 8 DELLA L. 689 DEL 1981 PER TUTTE LE RAGIONI DI CUI AL PRESENTE ATTO.

3)IL tutto con vittoria di spese e compenso del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge;"

Per Domenico Iannotta: *"CHIEDONO che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, voglia rigettare l'appello proposto dalla Provincia di Frosinone avverso l'impugnata sentenza del Tribunale di Cassino n.75/2025 del 21.01.2025, pubblicata in data 22.01.2025, per i motivi tutti di cui al presente atto e di cui alle ulteriori difese svolte in primo grado dal Dr. Iannotta e, comunque, perché infondato in fatto ed in diritto.*

In subordine, chiedono che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi tutti di cui al presente atto e di cui alle ulteriori difese svolte in primo grado dal Dr. Iannotta, voglia dichiarare nulle, illegittime e comunque prive di effetti giuridici nei confronti del suddetto Dr. Iannotta le ordinanze ingiunzioni impugnate in primo grado con ogni conseguente statuizione e, per l'effetto, accertare e dichiarare la prescrizione e/o comunque la non debenza delle somme di cui nelle suddette ordinanze ingiunzioni viene richiesto il pagamento.

In via ulteriormente subordinata, chiedono che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in caso di accoglimento del presente appello e di rigetto di tutti i motivi di opposizione svolti dal Dr. Iannotta in entrambi i gradi di giudizio, voglia comunque ridurre le somme dovute al minimo edittale con l'applicazione anche della continuazione relativamente ai singoli anni. Sempre e comunque con vittoria di spese".

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

La Provincia di Frosinone ha impugnato la sentenza n. 75/2025 emessa dal Tribunale di Cassino in data 21 gennaio 2025, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta avverso le ordinanze-ingiunzioni nn. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 del 2018 emesse per la violazione dell'art. 190 c. 1 del D.lgs. 152/2006 (sanzionata dal successivo art. 258 c. 2) per l'incompleta ed inesatta tenuta dei registri di carico/scarico dei rifiuti per gli anni 2009- 2011, previsto per i produttori di rifiuti pericolosi con più di 15 dipendenti, sanzioni già irrogate in danno del dr. Domenico Iannotta (nella sua



Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 10/06/2026

qualità di responsabile sanitario della "AUSL Frosinone – presidio Ospedaliero Cassino e Pontecorvo")
e della AUSL di Frosinone (quale obbligata in solido).

Il Tribunale di Cassino si è in questi termini pronunciato:

"Tra le varie questioni pregiudiziali proposte dagli opposenti, riveste carattere preliminare quella sull'inesistenza giuridica delle ordinanze-ingiunzione per la mancanza del potere dell'organo che le ha sottoscritte..."

I ricorrenti hanno eccepito che le ordinanze ingiunzione oggetto di causa sono state emesse dal Comandante del Corpo della Polizia Locale della Provincia di Frosinone senza che questi ne avesse il potere, perché non ritualmente delegatogli.

In proposito ha evidenziato che con decreto n. 3 del 8 gennaio 2018 il Presidente della Provincia aveva dato al Segretario Direttore Generale facoltà di delegare l'emanazione delle ordinanze - ingiunzione in materia ambientale e che tale decreto non era fornito di legittima declaratoria di immediata esecutività perché ivi era presente sic et simpliciter un generico richiamo all'art 134 comma 4, TUEL 267 del 2000, senza indicazioni delle ragioni di urgenza e non potendo la stessa essere dichiarata da un organo monocratico.

La determina dirigenziale con cui era stata effettuata la delega al Comandante della PL era pertanto invalida.

La convenuta, non contestata la sequela procedimentale di cui sopra, peraltro documentata in atti e risultante nelle stesse premesse delle ordinanze ingiunzione, ha sostenuto l'infondatezza dell'avversa eccezione argomentando sul potere in capo al Presidente della Provincia di dichiarare l'immediata esecutività del decreto ex art 134 comma 4 cit e rilevando "con riferimento poi all'urgenza nel caso di specie le ordinanze erano prossime alla prescrizione, pertanto l'urgenza è in "re ipsa".

La norma citata così recita: "Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti". L'art.1 comma 54 L. 56/14 ha soppresso la Giunta quale organo esecutivo della Provincia e ha trasferito le sue funzioni al Presidente della Provincia e tra esse deve ricomprendersi senz'altro quella di cui all'art. 134 comma 4.

Trattandosi di un atto eminentemente discrezionale, l'apposizione della clausola immediata eseguibilità va però specificatamente e adeguatamente motivata nell'atto stesso: (v. sentenza Tar Piemonte 460 del 2014).

Nella fattispecie in esame invece nel decreto del Presidente della Provincia non vi è l'esplicitazione -né in dispositivo né in premessa- di alcuna specifica ragione di urgenza, ma la mera decretazione "di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile in analogia con l'art. 134 comma 4 del TUEL n. 267 del 2000".



Peraltro, ma si rileva soltanto ad abundantiam, non vi era in concreto alcuna ragione di urgenza, posto che il predetto decreto si occupava della riorganizzazione generale del Corpo della Polizia Provinciale e non vi era alcun riferimento, né esplicito né implicito, ai procedimenti amministrativi sanzionatori oggetto di causa, la cui prescrizione, oltretutto, non era imminente ma si sarebbe formata dopo più di due mesi.

Pertanto l'invalidità per violazione di legge della clausola d'immediata eseguibilità del decreto n.3 del Presidente della Provincia ha comportato che lo stesso sia divenuto efficace soltanto dopo l'ordinaria "vacatio" e quindi che il dirigente del Settore Polizia Provinciale fosse sprovvisto del potere di delegare al Comandante della Polizia Provinciale il potere di emanazione delle ordinanze ingiunzione in materia ambientale e in ultima analisi che tali ordinanze ingiunzione sono state in seguito emanate da un soggetto giuridico privo del relativo potere in concreto".

L'appellante ha lamentato l'erroneità della pronuncia di primo grado sulla base di due motivi.

Con il primo motivo d'appello la Provincia ha contestato la ritenuta insussistenza del requisito dell'urgenza: a suo avviso, l'immediata esecutorietà del decreto del Presidente della Provincia n. 3/2018 era riconducibile alla necessità, sottesa all'emissione del provvedimento suddetto, della generale riorganizzazione del Corpo di Polizia provinciale in ragione della vacanza del Comandante; tale circostanza, di cui si dava conto nelle premesse dell'atto (mediante richiamo alla nota prot. n. 91472 del 29.12.2017 con cui lo stesso aveva rassegnato le proprie dimissioni), rendeva di per sé chiara l'urgenza del provvedimento.

In ogni caso, ad avviso dell'appellante, era inibito al giudice ordinario la facoltà di procedere alla contestazione dell'effettiva sussistenza di motivi d'urgenza, una volta che gli stessi erano stati (come nella fattispecie) esplicitati nel provvedimento, trattandosi di valutazione discrezionale dell'ente; le considerazioni sul punto svolte dal primo Giudice erano dunque ultronee.

Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha evidenziato comunque l'inutilità di ogni considerazione sull'esecutorietà del decreto del Presidente della Provincia n. 3/2018, posto che:

i) il Segretario - Direttore Generale, cui era stata attribuita con tale decreto la facoltà di delegare al Vice Comandante della Polizia provinciale la sottoscrizione delle ordinanze di ingiunzione, possedeva un simile potere di delega anche prima e a prescindere dall'adozione del Decreto Presidenziale, dal momento



che un simile potere era conferito direttamente ai Dirigenti in servizio presso l'ente locale dall'art. 108 del d.lgs. 267/2000;

ii) in ogni caso, anche a prescindere dalla delega conferita dal Segretario- Direttore Generale, il Comandante della Polizia Provinciale avrebbe comunque avuto il potere di sottoscrivere le predette ordinanze, posto che, con decreto n. 171/2015, il Presidente della Provincia aveva già attribuito al Settore Polizia Provinciale, e per esso al suo Dirigente, la delega in materia di sanzioni amministrative;

iii) per l'effetto, analogo potere sarebbe comunque spettato al Vice Comandante, soggetto che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Corpo della Polizia Provinciale (adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 14/2017) era chiamato a sostituire il Comandante in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Ribadite ai sensi dell'art. 346 c.p.c. tutte le difese già svolte nel giudizio di primo grado e assorbite dalle ragioni della decisione assunta dal Tribunale, la Provincia di Frosinone ha dunque concluso per la riforma della pronuncia impugnata ed il rigetto delle opposizioni proposte dalle controparti.

Il dr. Iannotta e la ASL di Frosinone si sono costituiti resistendo al gravame.

Gli appellanti hanno sostenuto la condivisibilità della pronuncia impugnata e in ogni caso hanno ribadito, agli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., tutte le eccezioni e difese già svolte a fondamento dell'opposizione.

Hanno per l'effetto concluso per il rigetto del gravame.

La causa è stata decisa all'udienza del 10 giugno 2026, mediante pronuncia della sentenza.

L'appello deve essere rigettato.

Si ritiene di dare continuità alla decisione assunta da questa stessa Corte con riguardo ad una vicenda del tutto analoga a quella in esame, definita con la pronuncia n. 7303 emessa in data 4 dicembre 2025, il cui contenuto appare utile richiamare testualmente:

"I motivi ... (primo e secondo) devono... essere dichiarati inammissibili poiché l'appellante ha articolato allegazioni nuove rispetto a quanto dedotto nel giudizio di primo grado, incorrendo, così, nel divieto dei nova sancito dall'art. 345 c.p.c., che, come noto, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto ma anche le allegazioni non esplicitate in primo grado, non potendo le stesse essere veicolate in appello, pena la trasformazione del giudizio di appello da revisio prioris



instantiae a novum indicium, modello quest'ultimo estraneo al nostro ordinamento (vedasi sul punto Cass. n. 9211/2022, Cass. n. 2529/2018).

In particolare, con il (primo)... motivo l'appellante rileva che il requisito dell'urgenza posto a fondamento della clausola di immediata eseguibilità, ex art. 134, comma 4 del TUEL, contenuta nel decreto del Presidente della Provincia n. 3/2018 dovesse ravvisarsi nella necessità di riorganizzare il Corpo di Polizia provinciale, stante la vacanza del Comandante.

Si tratta, senza dubbio, di una deduzione nuova, non articolata nel giudizio di primo grado nel quale, invece, l'ente aveva allegato che l'urgenza dovesse ritenersi in re ipsa, vista l'imminenza della prescrizione delle sanzioni irrogate per gli illeciti contestati con le ordinanze-ingiunzioni impugnate.

Con il (secondo) ... motivo, invece, l'appellante sottolinea l'inutilità della delega del potere di emettere ordinanze ingiunzioni conferita con la determina n. 98/2018 dal Segretario-Direttore generale al Vice comandante della Polizia provinciale in attuazione del decreto del Presidente della provincia n. 3/2018, mentre nel giudizio di primo grado aveva, piuttosto, ritenuto la valida e rituale attribuzione del potere di ordinanza ingiunzione al Vice comandante della Polizia provinciale di Frosinone per il tramite della determina n. 98/2018 attuativa del decreto n. 3/2018.

A suffragio delle nuove deduzioni, l'appellante ha offerto in comunicazione il Regolamento del Corpo della polizia provinciale di Frosinone, anch'esso depositato solo nel giudizio d'appello ed ha richiamato il decreto 171/2015 che, tuttavia, non ha depositato.

Se tali nuove allegazioni fossero ritenute ammissibili, si sconfinerebbe dal perimetro del giudizio di appello quale mezzo di gravame parzialmente devolutivo.

La sentenza di primo grado è rimasta pertanto impermeabile all'apparato censorio dell'Ente appellante".

Tali considerazioni sono ripercorribili con riguardo al caso di specie.

Iniziando dal primo motivo d'appello, si rileva come anche nel presente giudizio la Provincia di Frosinone, all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado, non avesse affatto ricondotto le ragioni di urgenza sottese all'attribuzione della clausola di immediata esecutorietà del Decreto Presidenziale alle dimissioni del precedente Comandante della Polizia Municipale ed alla conseguente necessità di provvedere alla immediata nomina di un suo sostituto (rilevo peraltro contrario all'oggetto del secondo motivo d'appello, con il quale la Provincia assume che il Vice Comandante fosse già legittimato a



Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 10/06/2026

compiere tutte le attività di competenza del Comandante, in caso di assenza di quest'ultimo), bensì alla imminente prescrizione delle sanzioni contestate agli incolpati.

Le odierne allegazioni di parte appellante, come correttamente ritenuto nella richiamata pronuncia, sono dunque nuove.

In ogni caso, appare dirimente evidenziare come la principale e condivisibile argomentazione svolta dal Tribunale a sostegno della ritenuta irritualità della decretazione di immediata esecutorietà del provvedimento non fosse l'insussistenza, in concreto, di un motivo d'urgenza (motivazione dichiaratamente svolta dal primo Giudice solo "*ad abundantiam*"), bensì il fatto che, al fine di consentire l'applicazione della previsione di immediata esecutorietà ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.O.E.L., l'Amministrazione avrebbe dovuto fornire una motivazione, nella specie mancante.

Sul punto, le argomentazioni di parte appellante circa l'esistenza di una (implicita) motivazione del provvedimento appaiono di mero stile, posto che si fa a tal fine riferimento ad una mera premessa dell'atto (ovvero il richiamo alla nota protocollata n. 91472 del 29.12.2017), richiamata tra i vari antefatti del provvedimento e non affatto valorizzata nel corpo dell'atto (e per quanto qui interessi in calce al provvedimento, ove era indicato che il decreto era "*immediatamente eseguibile in analogia con l'art. 134, comma 4, del T.U.O.E.L.*"), quale *ratio* sottesa alla suddetta previsione di immediata esecutorietà del provvedimento.

Anche con riguardo al secondo motivo sono ripercorribili le considerazioni svolte nella richiamata pronuncia di questa Corte: sono in effetti nuove le allegazioni della Provincia in ordine alla inutilità della delega di cui al Decreto Presidenziale n. 3/2018, alla quale era stata invece ricondotta, nel giudizio di primo grado, la legittimazione del Vice Comandante a sottoscrivere le ordinanze di ingiunzione (tanto da avere collegato a tale necessità il requisito dell'urgenza).

Tali allegazioni, quand'anche in tesi ammissibili, sarebbero del resto sfinite di alcun supporto probatorio, posto che non è stato prodotto nel presente giudizio nessuno dei provvedimenti (Regolamento del Corpo della Polizia Provinciale di Frosinone e Decreto n. 171/2015) in forza dei quali il Comandante o in caso di sua assenza il Vice Comandante dovrebbero ritenersi legittimati, anche a prescindere dal Decreto Presidenziale n. 3/2018, a sottoscrivere le ordinanze di ingiunzione.



Il richiamo all'art. 108 del d.lgs. 267/2000, quale fonte di un simile potere in capo al Direttore Generale, non appare poi dirimente, posto che la norma si limita a prevedere la possibilità di nomina di tale figura nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e a disciplinarne, in termini generali, le funzioni, consistenti, in sintesi, nella attuazione degli indirizzi e obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia; l'art. 108, dunque, non è *ex se* idoneo a comprovare l'esistenza dello specifico potere, in capo al Direttore Generale, di delegare al Vice comandante della Polizia Provinciale la facoltà di sottoscrivere le ordinanze di ingiunzione in materia ambientale.

Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere rigettato.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al n. 1343/2025 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore degli appellati, che liquida, per ciascuno di essi, in euro 7.000,00, oltre spese generali e accessori di legge;
3. dichiara l'appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Roma, 10 giugno 2026

Il Consigliere est.

Elena Gelato

Il Presidente

Diego Rosario Antonio Pinto



Avv. Colonnello Massimo

Patrocinante in cassazione

Via Chiatti n. 26 – 03033 ARPINO (FR)

Cell. 3384091694

Pec: colonnello.massimo@pec.avvaticassino.it

Egr. Colleghe Avv. Mariacristina

Iadecola e Avv. Teresa Ardovini

Pec: avv.mc.iadecola@messaggipec.it

teresa.ardovini@pec.it

Oggetto: RICHIESTA PAGAMENTO SPESE LEGALI PER SENTENZA FAVOREVOLE N. 4861 del 2026 DI RIGETTO della Causa CORTE DI APPELLO DI ROMA RG1343 del 2025 contro Provincia di Frosinone e dr. Iannotta Domenico - appello della Provincia di Frosinone avverso - SENTENZA FAVOREVOLE N. 75 DEL 2025 del Tribunale di Cassino

-----Il sottoscritto Avv. Massimo Colonnello, quale legale dell'ASL di Fr nel giudizio sopra citato, **ESSENDO EGLI NON ANTISTATARIO**, chiede di pagare la somma totale di € 10.213,84 come da prospetto a favore direttamente dell'Asl di Frosinone sull'IBAN dell'Asl di Frosinone che si allega. Il mandato v'è effettuato a favore dell'Asl di Frosinone. La Corte di Appello di Roma ha condannato la Provincia di FR a pagare € 7.000,00 oltre accessori quali spese legali a favore dell'Asl di Frosinone.

Si allega copia prospetto e IBAN. Tanto Dovevo Arpino, li 23/09/2026

UL

Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali

DETTAGLIO FATTURA

Onerari	€ 7.000,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 1.050,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 322,00
<i>Totale imponibile</i>	€ 8.372,00
IVA 22% su Imponibile	€ 1.841,84
<i>Totale documento</i>	€ 10.213,84
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese)	€ 1.610,00
Netto a pagare	€ 8.603,84



REGIONE LAZIO

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE FROSINONE

Via A. Fabi, s.n.c. - 03100 FROSINONE - Tel. 0775 8821



UNICREDIT SpA

**TESORIERE - CASSIERE
AZIENDA USL FROSINONE**

codice IBAN

IT 18A 0200814804000400002537

S.C.G. AMMINISTRAZIONE E FINANZE

Via A. Fabi, s.n.c. - 03100 Frosinone - Tel. 0775 882770

Avv. GIOVANNI ANDREA TODINI

Cod. Fis. TDNGNN75L07E340F – P. IVA 02427120601

Via Valle – 03025 Monte San Giovanni Campano (Fr)

Tel. e Fax 0775 289 670 cell. 392 792 560 6

E-mail: gatodini@gmail.com – PEC: avvgiovanniandrea.todini@pecavvocatifrosinone.it

Monte San Giovanni Campano, 01 luglio 2026

Gent.ma Avv.

MARIA CRISTINA IADECOLA

Piazza Gramsci, 13

03100 Frosinone

Rimessa via PEC all'indirizzo: mc.iadecola@provincia.fr.it

Oggetto:

Richiesta pagamento spese legali Sentenza Corte di Appello di Roma n. 4861/2026 - RG 1343/2025 - Iannotta Domenico c/ Provincia di Frosinone in persona del l.r.p.t.

Gent.le Collega,

di seguito rimetto il conteggio relativo alle spese legali liquidate nel provvedimento di cui all'oggetto in favore del dott. Domenico Iannotta e poste a carico della Provincia di Frosinone

Compensi liquidati Euro 7.000,00

Rimborso forfettario 15% Euro 1.050,00

CPA 4% Euro 322,00

e così complessivamente la somma di Euro 8.372,00 seo, oltre eventuali spese registrazione sentenza a carico della Provincia di Frosinone.

L'IVA non è stata richiesta in quanto operazione in franchigia da Iva ex art. 1 commi da 54 a 89 L. 190/2014 e successive modificazioni e non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1 comma 67 L. 190/2014 e successive modificazioni.

Il suddetto importo potrà essere bonificato sul c/c bancario cointestato al dott. Iannotta Domenico con codice IBAN: IT11F 02008 74601 000400235513

Ti chiedo la cortesia di sollecitare il pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della presente, onde evitare di dover procedere esecutivamente nei modi e termini di legge.

In attesa, distinti saluti.

Avv. Giovanni Andrea Todini

Firmato digitalmente da

Giovanni Andrea Todini

2026-07-01 17:04:12 +0200